

REGOLAMENTO (CEE) N. 37/68 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 1968

che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento n. 359/67/CEE, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo ⁽²⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo presente la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture sul mercato mondiale ; che, in conformità della stessa disposizione occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità ;

considerando che il regolamento n. 669/67/CEE ⁽³⁾ ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1967/1968, la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione, ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quan-

do la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima ;

considerando che il regolamento n. 366/67/CEE ha definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture ;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana ; che essa può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione negli importi elencati in allegato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 359/67/CEE, ad esclusione di quelli visti al paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo, ma non compresi nell'allegato, non è fissata alcuna restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 gennaio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 1968.

Per la Commissione

B. HERINGA

Direttore generale aggiunto

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. 241 del 5. 10. 1967, pag. 6.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione dell'11 gennaio 1968 che fissa le restituzioni
all'esportazione per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	(u.c. / 100 kg) Ammontare delle restituzioni
10.06	Riso : A. greggio o semigreggio (non pilato) : (I) (II) Riso semigreggio (non pilato) : (a) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 : (b) altro B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati : (I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 : (a) Riso semilavorato : — Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi (b) Riso lavorato a fondo : — Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi (II) altro : (a) Riso semilavorato : — Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera — Per le esportazioni verso l'Austria, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria — Per le esportazioni verso i paesi ⁽¹⁾ della zona I a) e della zona IV a) — Per le esportazioni verso i paesi ⁽¹⁾ della zona IV b) e c), della zona V c) e verso l'India (Bhoutan e Sikkhim compresi) — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi (b) Riso lavorato a fondo : — Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera — Per le esportazioni verso l'Austria, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria — Per le esportazioni verso i paesi ⁽¹⁾ della zona I a) e della zona IV a) — Per le esportazioni verso i paesi ⁽¹⁾ della zona IV b) e c), della zona V c) e verso l'India (Bhoutan e Sikkhim compresi) — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	1,90 2,80 2,35 3,38 2,50 3,60 3,73 4,85 6,72 7,46 4,99 4,00 5,20 7,20 8,00 5,35

⁽¹⁾ Conformemente al regolamento n. 669/67/CEE (GU n. 241 del 5. 10. 1967), le zone sono quelle stabilite dall'allegato A del regolamento n. 694/67/CEE (GU n. 245 dell'11. 10. 1967).

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 719/67/CEE, è 0,20 u.c./100 kg.